

[Stampa l'articolo](#) | Chiudi

prestazioni sociali agevolate

Prestazioni sociali agevolate e la normativa ISEE

Avv. Mario Montechiaro

Quando si tratta di erogare prestazioni sociali agevolate i Comuni sono tenuti ad applicare la normativa ISEE; possono introdurre altri criteri selettivi purché non si sovrappongano a quelli già fissati dall'ISEE.

IL FATTO:

Il Consiglio di Stato mette la parola fine ad una lunga vicenda giudiziaria che ha visto un Comune lombardo respingere le richieste di una anziana cittadina – assistita dallo Studio Fantigrossi di Milano – non più autosufficiente, volte a ottenere l'integrazione del pagamento delle sue rette di ricovero presso una struttura socio-assistenziale del territorio, dopo che le prestazioni, dal 2009, erano divenute a totale valenza assistenziale e dunque a totale carico della paziente (e non più anche dell'ASL), con l'eventuale compartecipazione del comune di residenza.

LA SENTENZA E IL PRINCIPIO DI DIRITTO:

La sentenza CDS sez. III n. 4742/2015 pubblicata il 13/10/2015 ha respinto l'appello promosso dal Comune e confermato in toto la sentenza di primo grado resa dal TAR Lombardia-Milano, già favorevole alla parte privata.

Il contributo integrativo della retta di ricovero era stato negato dal Comune in quanto l'assistita non si sarebbe trovata in "stato di indigenza" potendo disporre di un patrimonio mobiliare, risultante dalla dichiarazione ISEE dalla stessa presentata, di circa 13.000 euro all'epoca della domanda.

Secondo i Giudici sia di primo che di secondo grado, il Comune non avrebbe dovuto prendere in considerazione il patrimonio mobiliare dell'assistita, essendo inferiore alla franchigia stabilita dalla normativa ISEE pari ad €. 15.493,71.

La normativa ISEE (D. Lgs. n. 109/1998) è infatti relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale; pertanto, il Comune non avrebbe potuto integrarla con criteri ulteriori di selezione dei beneficiari che vadano a sovrapporsi a quelli per il computo dell'ISEE, pena la surrettizia elusione della normativa di rango primario e la frustrazione di quell'obiettivo di uniformità voluto dal legislatore.

Né il diniego fondato sulla considerazione del patrimonio mobiliare dell'assistita, al di fuori dei parametri della normativa ISEE, potrebbe trovare fondamento, secondo i Giudici di Palazzo Spada, nel Regolamento comunale in materia di sussidi, risalente al 1997 e mai modificato dal Comune per adeguarlo alle norme ISEE.

I Giudici confermano quindi anche l'annullamento di tale regolamento, nella parte in cui

contrasta con le previsioni del D. Lgs. n. 109/1998.

LA NUOVA DISCIPLINA ISEE

Come è noto, dal 2015 è in vigore il nuovo Regolamento ISEE, dettato dal DPCM 159/2013 per le nuove modalità di determinazione e campi di applicazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Rispetto al caso in esame, si osserva che la soglia di franchigia nella valutazione del patrimonio mobiliare è scesa a €. 7.000,00 per le persone non autosufficienti. E' inoltre significativo che all'art. 2 di tale Regolamento da un lato si ribadisce che l'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dall'altro si prevede ancora che "In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario ..., gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari".

Dunque, è confermata la possibilità per gli enti erogatori di prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, accanto a quelli unificati stabiliti a livello nazionale con l'ISEE; deve però ritenersi che il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato nella commentata decisione, volto alla salvaguardia dell'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni trovi applicazione anche con il nuovo ISEE, non potendo l'ente erogatore dettare criteri che si sovrappongano a quelli ISEE.

Di tale principio dovranno dunque tener conto gli enti erogatori nell'adeguare la propria normativa interna alle nuove modalità di determinazione dell'ISEE.